

originale – copia



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 61/2025

della Giunta Comunale

OGGETTO: Nomina Commissione Edilizia Comunale (2025 – 2030).

L'anno **duemilaventicinque** addì **19** del mese di **giugno** alle **ore 12.15**, in presenza, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è riunita presso la sala delle riunioni la Giunta comunale.

Presenti i signori

MENGONI FABIO – Sindaco

ZADRA MIRCO – Vice Sindaco

BERTI ANNA MARIA – Assessore

ANTONIONI GIANLUCA – Assessore

Presenti	Ass. giust.	Ass. ingiust.
X		
X		
X		
X		

Assiste la Segretaria comunale dott.ssa Claudia Bezzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 di data 19.06.2025.

OGGETTO: Nomina Commissione Edilizia Comunale (2025 – 2030).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. stabilisce che i comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica.

Dato atto che in data 04.05.2025 si sono svolte le elezioni comunali, e che in forza del rinnovo degli organi politici si rende necessario provvedere alla nomina di una nuova commissione edilizia comunale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.18/2010 di data 22.12.2010 con la quale venivano approvata una modifica dell'art. 11 del Regolamento Edilizio relativo alla composizione e formazione della Commissione come segue:

ART. 11 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

"La commissione edilizia è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- assessore competente in materia urbanistica e edilizia (se il sindaco mantiene le deleghe entra il sindaco),*
- comandante dei vigili del fuoco;*
- tre esperti in materia urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli albi professionali;*

Partecipa alle riunioni della CEC il tecnico comunale competente all'istruttoria dei procedimenti, senza diritto di voto.

Partecipa alle riunioni della CEC il segretario comunale con funzioni di verbalizzazione. In caso di assenza o impedimento del sindaco è componente sostituto della CEC il Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento dell'assessore competente in materia urbanistica è componente sostituto il sindaco. In caso di assenza o impedimento del comandante dei vigili del fuoco è componente sostituto il vice comandante dei vigili del fuoco.

La presidenza della commissione edilizia spetta all'assessore competente in materia urbanistica ed edilizia (se il sindaco mantiene le deleghe, spetta al sindaco).

La durata in carica della CEC coincide con la durata della consiliatura.

Nel caso di scadenza della consiliatura, naturale o anticipata, i componenti della CEC restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti."

La legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. rinvia al regolamento edilizio la determinazione (tra l'altro) della composizione della CEC, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. Stabilisce altresì la tipologia di attività esercitate dalla Commissione, nella fattispecie attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell'articolo 64, comma 4.

Tuttavia la LP 15/2015, pur rinviando la determinazione della composizione della CEC al regolamento edilizio comunale, prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili,

dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

Richiamato l'avviso pubblico per la nomina dei membri esperti della Commissione Edilizia Comunale prot. nr. 1383/2025 dd. 30.05.2025 che prevedeva la possibilità di effettuare richiesta per la nomina.

Considerato che entro i termini sono pervenute complessivamente n. 5 richieste di nomina.

Accertata la competenza della Giunta comunale alla designazione dei componenti dell'organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica.

Considerati i criteri per l'individuazione dei componenti esterni della Commissione edilizia predeterminati dall'Avviso pubblico, che valorizzano, oltre le esperienze lavorative e formative specifiche, la conoscenza del territorio di competenza della commissione.

Valutate le domande pervenute ed i Curriculum Vitae allegati alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, commi b) ed e) della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.

Visto il verbale del 19.06.2025 per la valutazione delle candidature pervenute che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A).

Individuati i seguenti membri quali componenti esperti esterni della Commissione edilizia comunale, affinché le competenze e le professionalità presenti nella CEC siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà:

- Arch. Giacomo Tamè, con studio tecnico in Malè (TN) iscritto all'ordine degli Architetti di Trento n. 684;
- Ing. Francesco Martinolli, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Trento n. 3837;
- Geom. Paolo Fondriest, con studio tecnico in Cles (TN), iscritto all'Albo dei geometri e geometri laureati al n. 1969.

Dato atto che in base all'analisi dei curricula presentati tutti e tre i candidati rispondono ai requisiti fissati dalla L.P. 15/2021 e dall'articolo 11 del Regolamento Edilizio vigente del Comune di Cis.

Preso atto che prima dell'insediamento della commissione verranno acquisite le dichiarazioni rese dai summenzionati tecnici, in quanto liberi professionisti, di impegnarsi a non assumere, nel corso del mandato, incarichi da privati nell'ambito del territorio comunale, sia come singolo libero professionista che di studio o altre forme associative presso cui il medesimo opera, e ciò ai sensi dell'art. 9, della L.P. 4.8.2015 n. 15, nonché le dichiarazioni di non versare in alcune delle cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m..

Dato atto che sono membri di diritto il Sindaco o un assessore a lui delegato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Cis o suo delegato.

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 12 febbraio 2025, n. 3 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento regionale "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2025-2030 (art. 67 e 68 1.1.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)." e che all'art. 19 ha stabilito che "1. Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. 2. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione occasionale."

Ricordato che ai sensi dell'art. 53 bis, comma 2, della L.P. 7/97, come da ultimo modificato dall'art. 35 della L.P. n. 7 del 3 aprile 2015, è fatto divieto di conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza fatta salva la possibilità di svolgere l'incarico a titolo gratuito.

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale.

Vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".

Vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi.

Accertata la propria competenza in materia.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti.

Premesso quanto sopra;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2/2018 e s.m.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 19.12.2024 avente ad oggetto: "Atto programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2025. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Approvazione piano esecutivo di gestione 2025-2027".

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

Acquisiti i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto ai sensi dell'art. 185 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.
Parere reso dalla Segretaria comunale

La Segretaria comunale
Dott.ssa Claudia Bezzi

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa si riferiscono, come richiesto ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo dell'art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

La Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
Dott.ssa Claudia Bezzi

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di nominare ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale, per le motivazioni meglio esposte in premessa, quali membri esperti della Commissione edilizia comunale (2025 – 2030) i signori:
 - Arch. Giacomo Tamè, con studio tecnico in Malè (TN) iscritto all'ordine degli Architetti di Trento n. 684;
 - Ing. Francesco Martinolli, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Trento n. 3837;
 - Geom. Paolo Fondriest, con studio tecnico in Cles (TN), iscritto all'Albo dei geometri e geometri laureati al n. 1969.
2. Di dare atto che la Commissione edilizia comunale (2025 – 2030) è pertanto così composta:
 - Sindaco – Presidente;
 - Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Cis o suo sostituto;
 - ing. Francesco Martinolli;
 - arch. Giacomo Tamè;
 - geom. Paolo Fondriest.

Partecipa alle sedute il tecnico comunale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal Segretario comunale.
3. Di dare atto che i suddetti membri rimangono in carica per l'intera durata del mandato.
4. Di dare atto che i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi, sono soggetti alle limitazioni di assunzione di incarico professionale nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.P. n. 15/2015.
5. Di dare atto che agli stessi compete il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute della Commissione nei termini fissati dal D.P.Reg. 12 febbraio 2025 nr. 3 recante "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma T.A.A. nel quinquennio 2025 – 2030".
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, c.2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mengoni Fabio

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dott.ssa Claudia Bezzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi

dal 24.06.2025 al 04.07.2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dott.ssa Claudia Bezzi

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

☐ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

☒ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dott.ssa Claudia Bezzi

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dott.ssa Claudia Bezzi